



## Dalla "Alternanza scuola-lavoro" ai "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento": involuzione o evoluzione?

di

**Giovanni Desco**

Dirigente Ufficio IV- Ufficio Scolastico  
Regionale per l'Emilia-Romagna  
[giovanni.desco@istruzione.it](mailto:giovanni.desco@istruzione.it)

### Parole chiave:

Alternanza scuola-lavoro, Linee Guida  
PCTO, competenze trasversali,  
orientamento, formazione "a cascata",  
equivalenza formativa.

### Keywords:

Work-based learning programme, PCTO  
guidelines, soft skills, orientation,  
"cascade" learning, formative equivalence.

La metodologia didattica dell'Alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nell'ordinamento scolastico dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successivamente disciplinata dal successivo Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77<sup>1</sup>, con la finalità di *"assicurare ai giovani [tra i 15 e i 18 anni], oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro"* (art. 1 D.Lgs. 77/2005), durante lo svolgimento degli studi e sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica frequentata.

Successivamente, i Regolamenti di riordino del Secondo ciclo del 2010 (DD.PP.RR. 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89<sup>2</sup>), hanno richiamato i percorsi in Alternanza come metodo sistematico da introdurre nella

<sup>1</sup> Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77: [https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77\\_05.shtml](https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/dlgs77_05.shtml).

<sup>2</sup> D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/06/15/010G0109/sg>; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/09/22/10A11375/sg>; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/06/15/010G0111/sg>.

didattica curricolare e declinare nei diversi indirizzi di studio, con particolare riferimento all'istruzione professionale e tecnica.

La Legge 13 luglio 2015, n.107<sup>3</sup> è intervenuta anch'essa su tale metodologia, estendendone anzitutto la finalità, definita come segue: *"incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti"* (art. 1, comma 33). Tale ampliamento di finalità, con particolare riferimento allo sviluppo delle capacità di orientamento, di valenza generale e trasversale a tutti gli indirizzi di studio, ha indotto il medesimo legislatore ad identificare un monte-ore minimo dell'orario curricolare dell'ultimo triennio (400 ore per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei) da destinare alle attività di Alternanza scuola-lavoro e da inserire nei Piani Triennali dell'Offerta Formativa. L'introduzione di tale obbligo è accompagnata dalla previsione di una serie di azioni finalizzate a sostenerne la realizzazione: dallo stanziamento di risorse finanziarie all'istituzione di un apposito Registro nazionale contenente i soggetti pubblici e privati disponibili ad ospitare gli studenti, dalle attività di formazione sulla sicurezza per gli studenti coinvolti all'adozione della *"Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in Alternanza"*<sup>4</sup>, dall'ampliamento delle tipologie di soggetti potenziali *partner* all'allargamento delle modalità di realizzazione.

Se l'Alternanza introdotta negli anni 2003-2005 era un'opportunità, basata sulla potenziale **"valenza formativa"** delle esperienze realizzate secondo tale modalità, l'obbligo generalizzato introdotto nel 2015 all'interno dei percorsi curricolari (e per un numero di ore significativo) ha posto alle scuole una nuova sfida, culturale prima ancora che organizzativa, quella della **"equi-valenza formativa"** dell'Alternanza rispetto alle modalità didattiche tradizionali.

Dopo il primo triennio di attuazione dell'Alternanza scuola-lavoro secondo le previsioni della Legge 107/2015, il quadro normativo è mutato ulteriormente: con la Legge di Bilancio per il 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145)<sup>5</sup>, il legislatore è intervenuto su entrambe le fonti normative precedenti: è intervenuto sul D. Lgs. 77/2005 per modificare la denominazione dei percorsi in *"Alternanza scuola-lavoro"* in quella di *"Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento"*, ed è intervenuto sulla Legge 107/2015 per ridurre la quantificazione del monte orario minimo obbligatorio (portandolo a 210 ore per gli istituti professionali, 150 ore per gli istituti tecnici e 90 ore per i licei), a partire dall'anno scolastico 2018/2019.

Da più parti quest'ultimo intervento normativo è stato interpretato come una (parziale) *"retromarcia"* rispetto all'impostazione precedente, interpretazione suffragata da parte del dibattito pubblico e dalla oggettiva riduzione quantitativa

<sup>3</sup> Legge 13 luglio 2015, n.107: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg>.

<sup>4</sup> Carta dei diritti e dei Doveri di cui al D.I. 3 novembre 2017, n. 195 (GU del 21 dicembre 2017 serie generale n. 29): <http://archivi.istruzione.it/emr/istruzione.it/wp-content/uploads/2018/02/Carta-dei-diritti-e-dei-doveri.pdf>.

<sup>5</sup> Legge 30 dicembre 2018 n. 145: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/31/302/so/62/sg/pdf>.

del monte ore minimo rispetto alla previsione del 2015. Tuttavia, una lettura distaccata della norma consente di notare che le modifiche apportate non hanno modificato due aspetti fondamentali: la natura curricolare delle attività (per certi versi pure ampliata rispetto alle finalità originarie) e l'obbligatorietà delle stesse. Quanto sopra trova conferma dalla lettura delle successive Linee Guida per i percorsi PCTO, previste dalla predetta Legge 145/2018 e adottate con Decreto Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019<sup>6</sup>.

La normativa attualmente in vigore, infatti, lungi dall'abolire l'obbligatorietà dei percorsi, né il loro essere condizione per l'ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62<sup>7</sup>, conferma il radicamento dei percorsi nella progettazione didattica e la loro piena coerenza con il Piano Triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, ampliando il loro "raggio d'azione" non solo alle competenze caratterizzanti l'indirizzo di studio, ma anche alle competenze trasversali.

L'acquisizione delle competenze trasversali infatti è facilitata dai percorsi PCTO, percorsi che permettono allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con conoscenze, abilità e atteggiamenti con riferimento anche alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018<sup>8</sup>), che consentono allo studente di accrescere la consapevolezza di sé rispetto alla propria crescita personale, alle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della definizione del proprio progetto personale e sociale.

Le Linee Guida propongono, infatti, una rilettura della metodologia dell'*alternanza formativa*, declinandola in particolare sulle competenze trasversali, sulla loro valenza orientativa e auto-orientativa, anche con l'obiettivo di promuovere una didattica aperta all'innovazione metodologica e agevolare uno scambio "osmotico" fra sistema educativo, nello specifico di scuola secondaria di II grado, e società, mondo del lavoro, sempre in più rapida evoluzione.

Vale la pena riportare alcuni brevi stralci dalle Linee Guida:

*"La progettazione del percorso implica a priori l'individuazione delle competenze da sviluppare e il bilancio preventivo di quelle padroneggiate dallo studente in esito ad una analisi preliminare. Da tale confronto è possibile elaborare un progetto educativo, nel quale l'attività didattica, integrata o meno con l'esperienza presso strutture ospitanti, secondo gradi di complessità crescente, deve condurre alla realizzazione di un compito reale che vede la partecipazione attiva dello studente"* (p.13).

---

<sup>6</sup> D.M. 774 del 4 settembre 2019: <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-orientamento>.

<sup>7</sup> Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.62: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg>.

<sup>8</sup> Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)).

*"I PCTO possono, infatti, mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell'indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica. Tutte le attività condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e professionali, in aula, in laboratorio, o in forme simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo scopo. [...], I PCTO non sono, comunque, esperienze isolate collocate in un particolare momento del curriculum, ma sono progettati in una prospettiva pluriennale, coerente con quanto previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica" (p.15).*

*"I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi anche differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa [...]. Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici e 210 per gli istituti professionali, l'istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per un periodo superiore" (p. 17).*

Alla luce di quanto sopra, non stupisce se poi le Linee Guida più oltre dettano indicazioni puntuali sia sulla progettazione che sulla valutazione di tali percorsi:

*"Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le competenze da promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio di classe" (p. 19).*

*"Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell'accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell'istituzione scolastica" (p. 25).*

I pochi brani sopra riportati illustrano meglio di ogni altra considerazione quanto sia improprio considerare il passaggio dalla "Alternanza" ai "PCTO" come una "retromarcia", tutt'altro! L'assunto della piena "equi-valenza formativa" di questa metodologia didattica con quelle più tradizionali viene definitivamente adottato e declinato nelle indicazioni ministeriali di riferimento. Non pare azzardato individuare in questo cambio di paradigma una valorizzazione della professionalità docente, chiamata a personalizzare sempre più le progettazioni delle attività didattiche, avvalendosi di una pluralità di metodi e di risorse educative.

Il nuovo impianto concettuale, tuttavia, avrebbe richiesto un processo di "assimilazione" da parte delle scuole, supportato anche da apposite misure di accompagnamento, processo fortemente ostacolato (per ricorrere ad un

eufemismo) dall'irruzione della pandemia da COVID-19, cui ha fatto seguito l'adozione di molteplici misure emergenziali con significative ricadute sulle attività didattiche, assorbendo la quasi totalità delle energie di cui dispongono le comunità scolastiche.

Dalla consapevolezza che gli elementi più innovativi e caratterizzanti le Linee Guida per i PCTO in tema di progettazione e di valutazione, rischiavano di non essere assimilati (o addirittura nemmeno conosciuti!) ha avuto origine l'iniziativa formativa regionale "Progettare PCTO e valutarne gli esiti: per un percorso comune in attuazione delle Linee Guida del 2019", oggetto di questo monografico di "Studi e Documenti". In tema di processi di innovazione didattico-metodologica, le azioni di accompagnamento richiedono un costante e duraturo lavoro di "messa in pratica", con la consapevolezza che l'orizzonte temporale per poter apprezzarne la ricaduta nell'agire delle scuole è indubbiamente di medio-lungo periodo. Detta in termini "idrici", abbiamo optato come Ufficio per un intervento "a cascata" anziché "a pioggia", ben sapendo che entrambe le opzioni presentano vantaggi e svantaggi. Con questo monografico si è inteso rendere disponibili a tutti i dirigenti scolastici ed i docenti interessati alcuni strumenti di lavoro ed una serie di esempi concreti utilizzati nell'ambito della formazione svolta del biennio 2020/2021 (prima annualità) e 2021/2022 (seconda annualità).